

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3477 del 11 dicembre 2017

Revoca totale del contributo concesso con decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2016/463 del 19/02/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **Vaccari Daniele impresa individuale** ed acquisita con protocollo CR-18229-2015 del 23/04/2015.

Richiamato il proprio decreto protocollo DCR/463/2016 del 19/02/2016 avente ad oggetto *“Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da Vaccari Daniele impresa individuale protocollo CR/2015/18229 del 23/04/2015. Concessione del contributo”* con il quale è stato concesso un contributo pari a € 89.567,52

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo “SFINGE”, la domanda di pagamento a SALDO;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., al fine di determinare l'importo liquidabile ha avviato l'istruttoria della domanda di pagamento;
- che nell'esercizio dell'attività istruttoria sono emersi nuovi elementi che hanno modificato le condizioni oggettive e soggettive alla base del contributo concesso, così come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che pertanto si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei nuovi elementi emersi ha predisposto l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi concessi la revoca totale del contributo, con la seguente motivazione riportata nella “Scheda Riepilogativa” all'interno della tabella intestata *“Proposta di delibera”*, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;

PREMESSO CHE:

- la domanda prot. CR-18229-2015 è stata presentata in data del 23/04/2015 ed è stata giudicata ammissibile dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 03/09/2015;
- è stato emesso in data 19/02/2016 il Decreto di Concessione n° 463 che ha previsto un contributo pari a € 89.567,52 per il riacquisto di due beni strumentali danneggiati dal sisma, una Trattoria agricola marca Lamborghini modello 955 DT e con potenza 67,71 kw ed una Botte di diserbo marca Gambetti capacità serbatoio 20 q.li attrezzo semi portato di larghezza barra idraulica 20 mt;
- in seguito alla domanda di pagamento in un'unica soluzione n. prot. CR-52552-2016 presentata in data 04/10/2016, si è provveduto all'avvio del procedimento inerente l'istruttoria di rendicontazione;
- la richiesta di rendicontazione è stata sospesa in data 28/10/2016 in quanto la verifica ha evidenziato le seguenti carenze, già evidenziate in sede di istruttoria di merito come condizione propedeutica all'erogazione, ovvero: *"...Il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 03 Settembre 2015, decide di approvare la richiesta di contributo per la sostituzione della sola trattoria agricola Lamborghini e della Botte di diserbo marca Gambetti, con la condizione che in fase di erogazione venga fornita una più estesa e ampia documentazione fotografica dei beni, che se ne dimostri il danneggiamento riportato nei preventivi forniti e che permetta di risalire al possesso dei beni stessi: a titolo esemplificativo ma non esaustivo una documentazione fotografica che mostri la targa del veicolo. Verrà richiesto inoltre prova dello smaltimento dei vecchi beni strumentali..."*
- in data 24/11/2016 il tecnico incaricato ha inoltrato, in risposta alla suddetta richiesta di integrazione, della documentazione fotografica già inviata in sede istruttoria con la sola aggiunta di alcune didascalie, la fotografia della targa della trattoria agricola Lamborghini decontestualizzata dalla sede danneggiata dal sisma e rimossa dal mezzo (allegato n. 1), il certificato di cessazione dalla circolazione del 03/06/2016 emesso dalla Motorizzazione civile relativamente alla trattoria agricola Lamborghini con targa FE36463 (allegato n. 2), l'estratto al 05/05/2016 dell'elenco macchine in possesso dell'azienda in oggetto con evidenza dello scarico della trattoria agricola Lamborghini avvenuto in data 18/01/2016 con motivazione *"vendita senza passaggio contestuale ad altro utente"* (allegato n. 3) ed infine un formulario rifiuti del 25/05/2015 da parte della AGRIMEC snc. dove, nelle annotazioni, si può leggere *"botte diserbo rotante, fresa, telaio trattore Lamborghini [...]"* senza fare alcun riferimento a numeri di telaio, targhe o all'origine di tali beni (allegato n. 4). In merito a questo ultimo punto si osserva che il formulario è stato compilato dalla ditta Agrimec Snc in quanto, secondo quanto dichiarato dal tecnico incaricato, i beni sono stati ceduti dal beneficiario alla Agrimec snc senza alcun compenso economico e senza alcuna evidenza documentale.

CONSIDERATO CHE:

- la perizia giurata valutata in sede di istruttoria di merito è risultata carente nella dimostrazione della quantità di danno patita dai beni strumentali e nell'individuazione degli stessi, in quanto la documentazione fornita in sede di integrazione alla richiesta di rendicontazione non è stata ritenuta esaustiva rispetto a quanto prescritto dal nucleo di valutazione del 03/09/2015 in quanto relativamente ad *"...una più estesa e ampia documentazione fotografica dei beni..."* sono

state fornite le medesime foto della fase istruttoria, in merito al fatto che se ne "...dimostrò il danneggiamento riportato nei preventivi forniti..." non è stato allegato nessun documento atto a meglio dimostrarlo ed infine per quanto attiene alla "... prova dello smaltimento dei vecchi beni strumentali..." non è stata fornita alcuna evidenza concreta dell'avvenuta eliminazione della una Botte di diserbo marca Gambetti e della trattrice agricola marca Lamborghini, ma, in quest'ultimo caso, solamente l'avvenuta cancellazione dai pubblici registri;

E CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 5 art. 19 prevede che: "...I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo";
- il comma 3 dell'art. 22 prevede che: "...Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:... mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 19...";
- il mancato invio della documentazione richiesta costituisce mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 19, determinante mancanza di informazioni ai fini della valutazione, e quindi motivo di revoca così come previsto dal comma 3 dell'art. 22 per mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 19;

SI PROPONE:

- mancata dimostrazione del danneggiamento riportato nei preventivi forniti e dell'individuazione dei beni stessi, come richiesto da art. 9 comma 2, necessaria per assolvere a quanto previsto da art. 10 comma 2 lettera e),
- l'incompletezza dei documenti di smaltimento di tutti i beni danneggiati, classificabili questi ultimi come rifiuti speciali e/o pericolosi, non riporta il valore di recupero del bene dismesso come previsto da art. 5 dell'Ordinanza rendendo, tra l'altro, indeterminabile il contributo concedibile. Inoltre il documento di smaltimento presentato per la trattrice non assolve all'obbligo di smaltimento della trattrice stessa valutata solo come materiale ferroso, mentre per la botte di diserbo non permette la definitiva individuazione tra i beni strumentali aziendali in quanto non individuabile su documenti contabili o di bilancio dell'impresa;
- di revocare la concessione di cui al decreto di Concessione n° 463 del 19/02/2016 per un importo di € 89.567,52 per il riacquisto dei seguenti 2 beni strumentali danneggiati dal sisma:
 - o Trattoria agricola marca Lamborghini modello 955 DT con potenza 67,71 kw;
 - o Botte di diserbo marca Gambetti capacità serbatoio 20 q.li attrezzo semi portato di larghezza barra idraulica 20 mt.;
- di inviare comunicazione di preavviso di revoca ai sensi dell'Art.22 comma 3 dell'Ord.57 e ss.mm.ii., riconoscendo al beneficiario, come da art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 10 giorni dal ricevimento della stessa per presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

- che si è proceduto all'invio della comunicazione di preavviso di revoca totale, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/90; contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pagamento che si intendono integralmente richiamati.

Preso atto che il richiedente il contributo ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di revoca contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;

Dato atto:

- che, pertanto, si è reso necessario un ulteriore supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A. ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di dover revocare i contributi concessi in applicazione dell'art. 22 dell'Ord. 57/2012;

Ritenuto altresì di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di **€ 0,00**;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **revocare totalmente**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **Vaccari Daniele impresa individuale** con sede legale a Cento (FE), Via Correggio, 241 - CAP 44042 C.F. VCCDNL84H18C469T e P.IVA 01576900383 il contributo precedentemente concesso per un importo pari a € 89.567,52;
2. di **rideterminare** il contributo concesso al suddetto beneficiario ad un importo pari a **€ 0,00**;
3. di dare atto che l'importo pari a € 89.567,52 torna nella disponibilità del fondo di cui all'art. 3 bis del D.L. n.95/2012 per successive assegnazioni;
4. di prendere atto dei motivi ostativi emersi nella fase di liquidazione sugli interventi contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di revoca, che si intendono integralmente richiamati;
5. di dare atto che i procedimenti di controllo sono stati avviati secondo le modalità previste dal Decreto del Commissario delegato n. 786 del 21 agosto 2013 "*Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni*";
6. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;

8. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
9. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

1.	CR/2015	18229	VACCARI DANIELE – Impresa Individuale
----	---------	-------	---------------------------------------

CR-18229-2015 VACCARI DANIELE – Impresa Individuale

TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti:

Tipologia di intervento	Costo di RIAQUISTO (al netto dell'IVA)	Costo di RIPARAZIONE (al netto dell'IVA)	CONTRIBUTO RICHIESTO (80% del costo/danno, al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo)
			CONTRIBUTO RICHIESTO (al lordo di IVA 22% forfettaria)
BENI STRUMENTALI	€ 202.062,00	€ 0,00	€ 161.649,60
			€ 197.212,51
I BENI STRUMENTALI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A			€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO (al lordo di IVA 22%)			€ 197.212,51

TABELLA 2 Riepilogo degli interventi concessi nella seduta del NdV riunitosi in data 03/09/2015:

Tipologia di intervento	Costo di RIAQUISTO (al netto dell'IVA)	Costo di RIPARAZIONE (al netto dell'IVA)	CONTRIBUTO CONCESSO (80% del costo/danno, al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo)
			CONTRIBUTO CONCESSO (al lordo di IVA 22% forfettaria)
BENI STRUMENTALI	€ 91.770,00	€ 0,00	€ 73.416,00
			€ 89.567,52
I BENI STRUMENTALI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A			€ 0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO (al lordo di IVA 22%)			€ 89.567,52

PROPOSTA DI REVOCA:

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;

VISTE E VALUTATE LE OSSERVAZIONI A SEGUITO DEL PREAVVISO DI REVOCA;

**VISTI I VERBALI DELLA GUARDIA DI FINANZA NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA FERRARA REDATTI
IN DATA 21/09/2017 E 26/09/2017;**

IN MERITO A:

- **documentazione fotografica poco esaustiva per la dimostrazione del danno patito dai beni strumentali;** Durante la fase istruttoria, pur richiedendo una più completa documentazione fotografica questa non è mai stata inviata. In questa fase viene contestato il fatto che, essendo stato giudicato ammissibile dal nucleo di valutazione del 03/09/2015, gli aspetti relativi a tale fase fossero stati tutti completamente espletati;
- **dimostrazione del danneggiamento tramite ulteriore documentazione** In questa sede viene dichiarato che il danneggiamento è stato dimostrato oltre che dagli allegati fotografici dalla perizia giurata del Dott. Barbieri, dalle dichiarazioni dell'officina che ha ricevuto i mezzi per il corretto smaltimento, così come evidenziato dall'ultimo verbale delle operazioni compiute dalla guardia di finanza del 26/09/2017;
- **dimostrazione dell'avvenuto smaltimento dei beni strumentali** Su questo punto viene dichiarato che è stato ampiamente dimostrato agli atti che entrambi i mezzi sono stati regolarmente smaltiti seguendo procedure assolutamente regolari: in particolare la trattrice agricola marca lamborghini è stata tolta dal parco macchine dell'azienda agricola Vaccari mediante scarico dal libretto UMA con consegna delle targhe alla motorizzazione competente e relativo smaltimento del mezzo tramite il formulario di identificazione come rifiuto, così come verificato dal verbale della GDF

E NON RECEPITI IN QUANTO:

- la mancata richiesta della prova dello smaltimento in fase istruttoria, tramite il rinvio alla fase di erogazione, è stato solamente un accorgimento teso a non aggravare il processo istruttorio ed un atteggiamento di disponibilità nei confronti del beneficiario;
- relativamente alle ulteriori dimostrazioni rispetto al danneggiamento, in questa sede non viene fornito alcuna prova ulteriore rispetto a quanto in nostro possesso fino ad oggi. Le foto evidenziano una trattrice danneggiata ma senza alcun evidenza chiara ed esplicita che le foto siano relative alla trattrice richiesta a contributo e con quella determinata targa;

inoltre le operazioni della Guardia di Finanza hanno accertato esclusivamente che la documentazione esibita dai soggetti coinvolti fosse regolare;

- relativamente allo smaltimento, fin dalle prime fasi è stato accertato che la targa è stata regolarmente cancellata dai pubblici registri, sebbene 4 anni dopo gli eventi calamitosi e ben un anno dopo l'avvenuta rottamazione dei telai, quello che invece ancora ad oggi non riveste carattere di univocità è la mancata definizione del telaio ceduto alla ditta Agrimec in quanto non univocamente definito all'interno del formulario tramite evidenziazione del suo numero di telaio; così come per il punto precedente, le operazioni della Guardia di Finanza hanno accertato esclusivamente che la documentazione esibita dai soggetti coinvolti fosse regolare;

CONSIDERATO CHE:

- la perizia giurata valutata in sede di istruttoria di merito è risultata carente nella dimostrazione della quantità di danno patita dai beni strumentali e nell'individuazione degli stessi, in quanto la documentazione fornita in sede di integrazione alla richiesta di rendicontazione non è stata ritenuta esaustiva rispetto a quanto prescritto dal nucleo di valutazione del 03/09/2015 in quanto relativamente ad *"...una più estesa e ampia documentazione fotografica dei beni..."* sono state fornite le medesime foto della fase istruttoria, in merito al fatto che se ne *"...dimostri il danneggiamento riportato nei preventivi forniti..."* non è stato allegato nessun documento atto a meglio dimostrarlo ed infine per quanto attiene alla *"... prova dello smaltimento dei vecchi beni strumentali..."* non è stata fornita alcuna evidenza concreta dell'avvenuta eliminazione della una Botte di diserbo marca Gambetti e della trattrice agricola marca Lamborghini, ma, in quest'ultimo caso, solamente l'avvenuta cancellazione dai pubblici registri;

E CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 5 art. 19 prevede che: *"...I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario Delegato, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo"*;
- il comma 3 dell'art. 22 prevede che: *"...Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di: ... mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 19..."*;
- il mancato invio della documentazione richiesta costituisce mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 19, determinante mancanza di informazioni ai fini della valutazione, e quindi motivo di revoca così come previsto dal comma 3 dell'art. 22 per mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 19;

SI PROPONE:

- **la conferma della proposta di revoca ai sensi dell'art. 22 COMMA 3 DELL'Ord. 57 e ss.mm.ii. del contributo approvato con decreto 463 del 19/02/2016**